

Contributi - Avviso di addebito - Conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lgs. n. 546 - Omesso versamento dell'importo concordato - Perfezionamento della fattispecie conciliativa - Non sussiste.

Corte di Appello di Firenze – 29.11.2018 n. 993 – Pres. Liscio – Rel. Baraschi – INPS (Avv.ti Napoletano, Maio) – M. R. (Avv.ti Martini, Strati) - EQUITALIA CENTRO s.p.a. (contumace).

La conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa contributiva originaria e la sua sostituzione con un importo concordato, purché si perfezioni con il versamento di detto importo secondo i termini e le modalità stabiliti dall'art. 48.

FATTI e DIRITTO - Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Grosseto ha accolto l'opposizione proposta dalla sig.ra M. avverso l'avviso di addebito n. 351 2014 0001252962000, che assumeva mai notificato, ed il successivo preavviso di fermo n. 05180 2015 00000955000, notificato dall'agente per la riscossione in data 11.6.2015.

L'importo complessivo della pretesa è pari ad € 15.656,23.

Il Tribunale di Grosseto, ha accolto il ricorso ritenendo ritualmente notificato l'avviso di addebito del 2015 ma intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti INPS trattandosi di crediti relativi al 2008 che sono stati richiesti solo nel 2014 e poi nel 2015 con il preavviso di fermo. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Centro ed ha compensato le spese di lite interamente tra le parti.

L'INPS appella la sentenza sulla base di un articolato motivo con il quale sostiene che erroneamente il Tribunale di Grosseto ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale nel caso in esame mentre la stessa doveva ritenersi interrotta sia mediante il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che, successivamente, con la proposta conciliativa della stessa Agenzia che la M. ha accettato e sottoscritto in data 18.11.2013.

R.M. si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

EQUITALIA CENTRO spa (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione) è invece rimasta contumace).

La pretesa previdenziale per cui è causa deriva da un calcolo a percentuale dei contributi previdenziali dovuti dalla M. a seguito della notifica (in data 11.7.2012) di un avviso di accertamento in rettifica emesso dall'Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale di Grosseto (doc. 2 del fascicolo di primo grado della M.).

Orbene, l'INPS sostiene che tale atto sarebbe idoneo ad interrompere la prescrizione anche in relazione ai crediti contributivi.

La tesi dell'INPS trova conferma nella giurisprudenza della S.C: "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del D.Lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS" (Cass. 17769 del 2015).

Sotto questo aspetto, l'appello dell'INPS appare quindi fondato anche perché non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della M..

La odierna appellata, invero, si è limitata a sostenere che per effetto della conciliazione intervenuta con l'Agenzia delle Entrate, avente carattere novativo, anche i contributi dovuti all'INPS dovevano essere rideterminati e che quindi l'Istituto non potrebbe continuare a pretendere i contributi nella misura originariamente stabilita.

L'art 48 del D.Lgs. 546 del 1992, al 18.11.2013 (data di accettazione della conciliazione) aveva la seguente formulazione: Art 48. (Conciliazione giudiziale). 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. La

conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo Verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro (...). La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata (...). Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3-bis, In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5. 5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di Conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi edizionali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La Corte di Cass. ha precisato che (Ord. 9019 del 2015) "In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, purché la fattispecie conciliativa si sia perfezionata secondo le modalità previste dall'art. 48 cit.”.

Nel caso in esame la M. si è limitata a depositare una mail contenente il calcolo delle somme dovute per effetto della conciliazione, anche in riferimento ai contributi, ma nulla più e questo non consente, a parere della Corte, di ritenere perfezionata la fattispecie conciliativa secondo le modalità previste dall'art 48 citato, non essendo stato dimostrato alcun pagamento in tal senso.

In conclusione, l'appello dell'INPS deve essere accolto.

SPESE

La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolazione delle spese dei due gradi. Le spese del doppio grado, dunque, sono a carico della M. secondo la norma della soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, in € 1.618,00 per il primo grado, in favore di entrambi i convenuti, ed € 1.889,00 per l'appello in favore del solo INPS essendo Equitalia Centro (oggi Agenzia delle Entrate-riscossione) non costituita.

(Omissis)
